MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA, ANTINCENDIO ED ENERGETICA

PROT. n. 0010862

Roma, 03 giugno 2026

OGGETTO: DM 01/09/2021 – Attività qualificazione dei tecnici manutentori – Indicazioni operative per la programmazione delle sessioni d'esame nel periodo residuo fino al 25 settembre 2026.

Con l'avvicinarsi della scadenza del 25 settembre 2026 per il completamento del processo di qualificazione dei tecnici manutentori antincendio, si forniscono le seguenti indicazioni operative per la gestione delle sessioni d'esame nel periodo residuo, al fine di garantire uniformità di comportamenti sul territorio nazionale.

Sul piano giuridico-amministrativo, si richiama quanto stabilito dal D.M. 1° settembre 2021, Allegato II, punto 5, secondo cui la qualifica di tecnico manutentore è rilasciata dalle strutture del Corpo Nazionale in seguito a esame davanti a commissione esaminatrice, e quanto precisato dalla Circolare DCPREV prot. n. 19631 del 3 dicembre 2024, secondo cui il Soggetto Formatore presenta alla Direzione Regionale una proposta di calendario specificando sede, data, presidio antincendio ed elenco candidati, e la Direzione Regionale valuta la proposta approvandola o rigettandola in base alle proprie esigenze organizzative.

Da questo quadro normativo emerge con chiarezza che la Direzione Regionale può programmare sessioni d'esame esclusivamente sulla base delle proposte di calendario presentate dai Soggetti Formatori. Di conseguenza, in assenza di proposta di calendario da parte del Soggetto Formatore, la Direzione Regionale non può programmare la sessione d'esame per mancanza del presupposto fattuale necessario. La Direzione non può sostituirsi al Soggetto Formatore nell'individuazione della sede attrezzata né può imporre a un Soggetto Formatore diverso di accogliere candidati provenienti da altri Soggetti Formatori, in quanto il pre-accordo è un atto tra soggetti privati che vincola il candidato a una specifica sede d'esame.

Pertanto, qualora un Soggetto Formatore non presenti proposte di calendario in numero sufficiente a garantire lo svolgimento degli esami per tutti i candidati che hanno sottoscritto il pre-accordo, la mancata evasione delle istanze trova origine nella limitata disponibilità del Soggetto Formatore a proporre sessioni, e non nella capacità organizzativa della Direzione Regionale.

Alla luce di quanto sopra, le Direzioni Regionali e Interregionali vorranno adottare le seguenti misure operative nel periodo residuo fino al 25 settembre 2026.

In primo luogo ciascuna Direzione Regionale provvederà a comunicare formalmente a tutti i Soggetti Formatori accreditati operanti sul proprio territorio la disponibilità di commissioni esaminatrici per il periodo residuo, specificando il numero massimo di sessioni d'esame programmabili su base settimanale o mensile, tenuto conto delle risorse umane disponibili, dei periodi di ridotta operatività estiva del personale del Corpo Nazionale e dell'incremento dell'impegno operativo ordinario nel periodo estivo. Nella comunicazione le Direzioni Regionali dovranno chiarire che essa indica unicamente la capacità operativa programmata per il periodo di riferimento, che l'approvazione delle singole proposte di calendario resta subordinata alla compatibilità con l'organizzazione del servizio al momento dell'esame della proposta, e che in caso di proposte concorrenti per lo stesso periodo saranno approvate in ordine cronologico di presentazione tramite portale.

Questa comunicazione assolve a una duplice funzione: consente ai Soggetti Formatori di pianificare con maggiore consapevolezza le proprie proposte di calendario evitando di concentrare tutte le richieste a ridosso della scadenza del 25 settembre 2026, e costituisce elemento di tutela per la Direzione Regionale documentando oggettivamente la propria capacità operativa e consentendo di motivare eventuali dinieghi di proposte di calendario presentate in eccesso rispetto alla disponibilità dichiarata o in periodi di ridotta operatività.

Le Direzioni Regionali provvederanno contestualmente ad invitare formalmente i Soggetti Formatori a presentare le proposte di calendario con congruo anticipo rispetto alla data prevista per lo svolgimento dell'esame, al fine di consentire una programmazione ordinata e di evitare accumuli concentrati a ridosso della scadenza. Potrebbe essere specificato, ad esempio, che le proposte per esami da svolgersi nel mese di agosto 2026 dovrebbero essere presentate entro il mese di giugno 2026.

Qualora i Soggetti Formatori presentino proposte di calendario concentrate in periodi di ridotta disponibilità di commissioni o in numero eccedente la capacità operativa dichiarata, la Direzione Regionale potrà legittimamente rigettare le proposte eccedenti, motivando il diniego con l'indisponibilità di commissioni esaminatrici nel periodo richiesto e con

l'incompatibilità con l'organizzazione complessiva del servizio. Tale diniego troverà fondamento su circostanze oggettive e documentate mediante la comunicazione preventiva della disponibilità di commissioni.

Al fine di garantire la piena conformità dei provvedimenti di diniego ai principi della legge 7 agosto 1990 n. 241 in materia di trasparenza e partecipazione procedimentale, ogni rigetto di proposta di calendario dovrà essere preceduto dalla comunicazione ai sensi dell'articolo 10-bis della medesima legge dei motivi che ostano all'accoglimento, assegnando al Soggetto Formatore termine di dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni.

Il provvedimento finale di diniego dovrà essere adeguatamente motivato, dando conto delle ragioni del mancato accoglimento delle eventuali osservazioni presentate dal Soggetto Formatore e indicando gli elementi istruttori rilevanti, tra cui il numero totale delle proposte di calendario ricevute per il periodo interessato, la capacità operativa dichiarata, il numero delle proposte già approvate e la dimostrazione della saturazione della disponibilità residua ovvero della ricadenza della proposta in un periodo di ridotta operatività previamente comunicato.